

ne consolidata. La sentenza è di interesse per l'articolata motivazione posta alla base della decisione, nella quale viene ripercorsa con precisione la normativa di riferimento (nel caso di specie la disposizione applicabile *ratione temporis* è l'art. 15, comma 4 dell'abrogato D.Lgs. n. 22/1997, ma la medesima disciplina è ora prevista dall'art. 193, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006). La Corte chiarisce che il significato letterale della disposizione è "immediato e sicuro" perché stabilisce con chiarezza che non vi è l'obbligo di utilizzo dei Fir nel caso di «trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico». Non altrettanto chiaro è, invece, l'ambito di applicazione, cioè se l'esonero sia relazionato alla sola qualità soggettiva o al tipo di attività che viene svolta. Questa ulteriore precisazione, afferma la Corte, «va ricercata effettuando un'interpretazione complessiva dell'intero decreto normativo, dal quale risulta che il testo normativo disciplina l'attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani, svolta nel territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo è gestito, e si completa, senza soluzione

di continuità, con la consegna dei rifiuti raccolti ad un centro di recupero o smaltimento». Il centro di recupero o smaltimento deve essere indicato nell'atto di affidamento del servizio. L'ambito di applicazione, pertanto, è legato alla sussistenza di entrambi i requisiti (soggettivo e oggettivo). La Cassazione prosegue sottolineando che secondo l'impostazione della normativa in tema di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, il trattamento dei rifiuti raccolti dovrebbe avvenire presso impianti ubicati nel territorio dei Comuni a cui vantaggio il servizio viene svolto. Tuttavia, «lo stesso decreto non esclude che quel centro possa trovarsi anche fuori del territorio ove viene effettuata la raccolta (...) in questa ipotesi l'atto di affidamento dovrà contenere l'indicazione di tale sede di smaltimento (ed a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti)». Il ricorso è stato respinto.

AMBIENTE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III  
11 MARZO 2020, N. 9736

## DETERIORAMENTO DI UN ECOSISTEMA: LE CONDOTTE SUCCESSIVE SONO SINGOLI ATTI DI UN'UNICA AZIONE LESIVA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

di Eleonora Malavasi, B&amp;P Avvocati

Poiché per la sussistenza del reato di cui all'art. 452-*bis* del codice penale non è richiesta anche l'irreversibilità del danno, le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un *post factum* non punibile, ma integrano invece singoli atti di un'unica azione lesiva che spo-

- Inquinamento ambientale
- Deterioramento o compromissione
- Azioni successive al deterioramento di un ecosistema
- Responsabilità